

# Corte costituzionale

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**UDIENZA PUBBLICA**

**Martedì, 10 gennaio 2012**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 365/2010	ord. 26 luglio 2010 Tribunale di Padova - Cooperativa Quadrifoglio s.c.a.r.l. c/ I.N.P.S. e Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.- S.C.C.I. S.p.A.	art. 26, c. 1° decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602; art. 60, c. 1° decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600  (Riscossione esattoriale - Notificazione della cartella di pagamento - Temporanea assenza di soggetto idoneo a ricevere l'atto presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Perfezionamento della notificazione nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito dell'atto è affisso nell'albo del comune - Denunciata conseguente impossibilità per il destinatario di pervenire alla conoscenza effettiva dell'atto notificato)  - rif. artt. 3 e 24 Costituzione	per I.N.P.S. e Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.- S.C.C.I. S.p.A.: Antonino SGROI Lelio MARITATO Luigi CALIULO  Avv. STATO Gianni DE BELLIS	GALLO	
2	ord. 15/2011	ord. 20 ottobre 2010 Corte di cassazione - Persiani Anna Maria c/ I.N.P.S.	art. 7, c. 1° decreto legge 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11/11/1983 n. 638  (Previdenza - Lavoratori dipendenti a tempo parziale - Computo del numero dei contributi settimanali da accreditare nel corso dell'anno solare - Soglia minima di retribuzione per l'accredito del singolo contributo - Parametrazione in base al numero di ore settimanali lavorate, come disposto per i lavoratori a tempo pieno)  - rif. artt. 3 e 38 Costituzione	per Persiani Anna Maria: Amos ANDREONI Vittorio ANGIOLINI G. Sante ASSENNATO Paolo BOER  per I.N.P.S.: Antonietta CORETTI Emanuele DE ROSE Vincenzo STUMPO Vincenzo TRIOLO  Avv. STATO Diana RANUCCI	CRISCUOLO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 26/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Abruzzo	<p>artt. 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 legge Regione Abruzzo 10/01/2011 n. 1</p> <p>(Calamità pubbliche e protezione civile - Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale della protezione civile della Regione titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dalla Regione o dai suoi enti strumentali - Corresponsione di compensi per lavoro straordinario per gli anni 2009 e 2010 - Previsione che gli oneri derivanti dal pagamento di tali compensi siano rimborsati alla Regione dalla Struttura per la gestione dell'emergenza - Contrasto con l'ordinanza della protezione civile, espressamente assentita dalla Regione, che pone a carico della Regione i compensi del personale in questione - Lamentata distrazione di risorse dal fine di salvaguardia delle preminenti esigenze della collettività;</p> <p>Imposte e tasse - Norme della Regione Abruzzo - Attribuzione alla Giunta del potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali, ovvero, in caso di inadempienza, previsione di adeguamento delle stesse su base ISTAT - Mancata esclusione della possibilità che si proceda ad un aumento delle entrate - Contrasto con la normativa nazionale, costituente principi generali dell'ordinamento tributario, in base alla quale, fino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni di deliberare aumenti o maggiorazioni di aliquote;</p> <p>Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali - Servizio idrico integrato - Previsione che le gestioni del servizio idrico restino affidate agli attuali gestori in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato tra concorrenti per l'affidamento delle gestioni - Ritenuta introduzione, in via legislativa, di una presunzione assoluta di insussistenza delle condizioni per il ricorso al mercato - Contrasto con la</p>	Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO	MAZZELLA	<p>Rinuncia al ricorso, limitatamente ad art.47, su deliberazione Consiglio dei ministri 13-10-2011, not. il 15-12-2011, dep. il 16-12-2011. - Istanza di cessazione della materia del contendere, limitatamente ad art. 55, dep. il 20-12-2011</p>

normativa nazionale sul conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, impedimento all'affidamento secondo le procedure di evidenza pubblica;

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che la Giunta attui, entro 90 giorni, i piani di cui all'art. 3, comma 94, della legge n. 244/2007 - Lamentata estensione anche all'anno 2011 della progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato e del personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, già limitata al triennio 2008-2010;

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica - Occupazioni senza titolo di alloggi - Previsione che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) presentino un piano redatto d'intesa con i Comuni interessati e le autorità di pubblica sicurezza competenti - Lamentato coinvolgimento unilaterale dell'autorità di pubblica sicurezza;

Enti locali - Norme della Regione Abruzzo - Concessioni di servizi pubblici locali - Proroga fino al 30 giugno 2011, delle concessioni regionali e comunali in essere - Contrasto con la normativa nazionale - Lamentata alterazione del regime del libero mercato delle prestazioni e dei servizi;

Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti dell'art. 11 del d.P.R. 27 marzo 1992 - Previsione di un nuovo tariffario regionale per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario con riduzione della tariffa per i residenti nella Regione e relativa copertura finanziaria in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118 - Lamentata violazione del Piano di rientro di cui all'Accordo in data 6 marzo 2007, che non consente di erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto ai LEA;

Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo - Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino

Speleologico (SASA-CNAS) - Segni distintivi - Logo della protezione civile regionale sulle divise di ordinanza e sui mezzi - Contrasto con la disciplina nazionale di riferimento)

- rif. artt. 3, 18, 23, 97, 117, c. 1° e 2° lett. e), g) ed s), 3° e 120 Costituzione; artt. 49 e 56 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex artt. 43 e 49 Trattato CE); direttiva 2004/17/CE del 31/03/2004; direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004; legge 01/04/1981 n. 121; artt. 1, c. 1° e 2° e 10, c. 1° legge 11/08/1991 n. 266; artt. 5, c. 2°, 11 e 12, c. 4° legge 24/02/1992 n. 225; artt. 107 e 160, c. 2° decreto legislativo 31/03/1998 n. 112; legge 21/03/2001 n. 74; decreto legislativo 12/04/2006 n. 163; art. 3, c. 94° legge 24/12/2007 n. 244; art. 23 bis, c. 2°, 3°, 4° e 8° lett. e) decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008 n. 133; decreto legge 28/04/2009 n. 39, convertito con modificazioni in legge 24/06/2009 n. 77; artt. 1, c. 123° e 2 legge 27/07/2010 n. 220; art. 3 decreto Presidente della Repubblica 07/09/2010 n. 168; art. 1, c. 1° decreto legge 29/12/2010 n. 225, convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 38/2011	Regione Liguria c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 2, c. 2° quater decreto legge 29/12/2010 n. 225, convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10, che inserisce c. 5° quater e quinquies in art. 5 legge 24/02/1992 n. 225</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Calamità pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravità che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla "rilevanza nazionale" - Ritenuta introduzione di un meccanismo di "federalismo fiscale alla rovescia" - Lamentata adozione della disciplina con decretazione d'urgenza, lamentata imposizione alla Regione colpita dall'evento di oneri finanziari per attività di competenza statale, lamentata discriminazione dei contribuenti su base territoriale, lamentata interferenza nell'organizzazione dei poteri regionali, in subordine omessa partecipazione delle Regioni alla valutazione della "rilevanza nazionale" dell'evento)</p> <p>- rif. artt. 3, 77, c. 2°, 117, c. 2° e 3°, 118, c. 1° e 2°, 119, c. 1°, 4° e 5°, 121, c. 2° e 123, c. 1° Costituzione; legge 24/02/1992 n. 225</p>	<p>per Regione Liguria: Giandomenico FALCON Luigi MANZI</p> <p>Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA</p>	SILVESTRI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

5	ric. 39/2011	Regione Basilicata c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 2, c° 2 quater decreto legge 29/12/2010 n. 225, convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10, che inserisce c. 5° quater e quinquies in art. 5 legge 24/02/1992 n. 225</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Calamità pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravità che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla "rilevanza nazionale" - Lamentata indeterminatezza dei criteri che dovrebbero consentire di qualificare come di "rilevanza nazionale" l'evento calamitoso, mancato esercizio unitario della funzione di protezione civile, costrizione a promuovere l'aumento del gettito tributario regionale)</p> <p>- rif. artt. 1, 3, 118 e 119 Costituzione; legge 24/02/1992 n. 225</p>	<p>per Regione Basilicata: Maurizio R. BRANCATI Pasquale GOLIA</p> <p>Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA</p>	SILVESTRI	
---	--------------	---	---	---	-----------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ric. 40/2011	Regione Puglia c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 2, c. 2° quater decreto legge 29/12/2010 n. 225, convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10, che inserisce c. 5° quater e quinquies in art. 5 legge 24/02/1992 n. 225</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Calamità pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravità che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla "rilevanza nazionale" - Lamentata imposizione alle Regioni dell'onere di finanziare funzioni amministrative di pertinenza dello Stato o di altri enti, lamentata abdicazione dello Stato dai propri doveri a garanzia di valori imprescindibili dell'ordinamento, lamentata imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale e vincolo di destinazione delle relative entrate, compressione dell'autonomia finanziaria, in subordine lamentato accesso al Fondo nazionale meramente possibile anziché obbligatorio e automatico o almeno concertato)</p> <p>- rif. artt. 2, 3, 117, c. 3°, 118, c. 1° e 119, c. 1° 2°, 4° e 5° Costituzione; artt. 107, 108 e 109 decreto legislativo 31/03/1998 n. 112; decreto legge 07/09/2011 n. 343, convertito con modificazioni in legge 09/11/2001 n. 401</p>	<p>per Regione Puglia: Marcello CECCHETTI</p> <p>Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA</p>	SILVESTRI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ric. 41/2011	Regione Marche c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 2, c. 2° quater decreto legge 29/12/2010 n. 225, convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10, che inserisce c. 5° quater e quinquies in art. 5 legge 24/02/1992 n. 225</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Calamità pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravità che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla "rilevanza nazionale" - Lamentata imposizione alle Regioni dell'onere di finanziare funzioni amministrative di pertinenza dello Stato o di altri enti, lamentata imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale con vincolo di destinazione delle relative entrate, imposizione di vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie regionali, lamentata unilateralità del potere governativo di qualificare l'evento come di rilevanza nazionale, lamentata abdicazione dello Stato dai propri doveri a garanzia di valori imprescindibili dell'ordinamento, in subordine lamentato accesso al Fondo nazionale meramente possibile anziché obbligatorio e automatico o almeno concertato)</p> <p>- rif. artt. 117, c. 3°, 118, c. 1° e 119, c. 1° 2°, 3°, 4° e 5° Costituzione; legge 24/02/1992 n. 225</p>	<p>per Regione Marche: Stefano GRASSI</p> <p>Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA</p>	SILVESTRI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ric. 42/2011	Regione Abruzzo c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 2, c. 2° quater decreto legge 29/12/2010 n. 225, convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10, che inserisce c. 5° quater e quinquies in art. 5 legge 24/02/1992 n. 225</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Calamità pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravità che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla "rilevanza nazionale" - Lamentata imposizione alle Regioni dell'onere di finanziare funzioni amministrative di pertinenza dello Stato o di altri enti, lamentata imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale con vincolo di destinazione delle relative entrate, imposizione di vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie regionali, lamentata unilateralità del potere governativo di qualificare l'evento come di rilevanza nazionale, lamentata abdicazione dello Stato dai propri doveri a garanzia di valori imprescindibili dell'ordinamento, in subordine lamentato accesso al Fondo nazionale meramente possibile anziché obbligatorio e automatico o almeno concertato)</p> <p>- rif. artt. 2, 3, 117, c. 3°, 118, c. 1° e 119, c. 1° 2°, 3°, 4° e 5° Costituzione; legge 24/02/1992 n. 225</p>	<p>per Regione Abruzzo: Stefano GRASSI</p> <p>Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA</p>	SILVESTRI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
9	ric. 43/2011	Regione Toscana c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p>art. 2, c. 2° quater decreto legge 29/12/2010 n. 225, convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10, che inserisce c. 5° quater e quinquies in art. 5 legge 24/02/1992 n. 225</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Calamità pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravità che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla "rilevanza nazionale" - Lamentata imposizione alle Regioni dell'onere di finanziare funzioni amministrative di pertinenza dello Stato o di altri enti, lamentata compressione dell'autonomia finanziaria, imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale con vincolo di destinazione delle relative entrate, imposizione di vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie regionali, lamentata carenza di concertazione nella procedura che consente l'accesso al Fondo nazionale di protezione civile)</p> <p>- rif. artt. 117, c. 3° e 119 Costituzione; legge 24/02/1992 n. 225; artt. 107, 108 e 109 decreto legislativo 31/03/1998 n. 112; decreto legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni in legge 09/11/2001 n. 401</p>	<p>per Regione Toscana: Lucia BORA</p> <p>Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA</p>	SILVESTRI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
10	ric. 35/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione autonoma della Sardegna	<p>art. 3 legge Regione autonoma Sardegna 07/02/2011 n. 6, che inserisce art. 15 bis, c. 4° in legge Regione autonoma Sardegna 18/05/2006 n. 5</p> <p>(Commercio - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del commercio su aree pubbliche - Trasferimento dell'attività commerciale - Cessione dell'attività per atto tra vivi - Previsione che non possa essere effettuata prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, ostacolo alla concorrenza e al libero mercato)</p> <p>- rif. artt. 41 e 117, c. 1° e 2° lett. e) Costituzione; art. 3 Statuto speciale Regione Sardegna; artt. 1 e 2 decreto legislativo 31/03/1998 n. 114; art. 16 direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006; art. 10 decreto legislativo 26/03/2010 n. 59</p>	<p>Avv. STATO Alessandro DE STEFANO</p> <p>per Regione autonoma della Sardegna: Tiziana LEDDA Massimo LUCIANI</p>	CASSESE	
11	ric. 31/2011	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione autonoma della Sardegna	<p>art. 2 legge Regione autonoma Sardegna 21/01/2011 n. 5, nella parte in cui introduce art. 59 bis, c. 3° in legge Regione autonoma Sardegna 29/07/1998 n. 23</p> <p>(Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Disciplina dei prelievi in deroga - Previsione che l'assessore competente adotti il provvedimento di deroga previo parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica (INFS ora ISPRA) ovvero, nelle more della sua istituzione, di un comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta - Contrasto con la normativa nazionale attuativa delle norme comunitarie)</p> <p>- rif. art. 117, c. 1° e 2° lett. s) Costituzione; art. 3, c. 1° Statuto speciale Regione Sardegna; art. 19 bis, c. 3° legge 11/02/1992 n. 157; direttiva 79/409/CEE del 02/04/1979</p>	<p>Avv. STATO Maria Pia CAMASSA</p> <p>per Regione autonoma della Sardegna: Tiziana LEDDA Massimo LUCIANI</p>	NAPOLITANO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
12	confl. pot. mer. 11/2009	Tribunale di Roma - Sezione 2. penale c/ Camera dei deputati	<p data-bbox="698 177 1211 268">Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 19/12/2008</p> <p data-bbox="698 308 1211 491">(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico dell'on. Maurizio Gasparri per le opinioni da questi espresse nei confronti del magistrato Henry John Woodcock - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati)</p> <p data-bbox="698 531 981 555">- rif. art. 68, c. 1° Costituzione</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 201">Tribunale di Roma - Sezione 2. penale</p> <p data-bbox="1211 240 1621 300">per Camera dei deputati: Beniamino CARAVITA di TORITTO</p>	LATTANZI	